

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Presentazione di due progetti di legge — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del notariato — Proposta della Commissione all'articolo 102 stato sospeso — Approvazione della proposta e dell'articolo — Mozione d'ordine del Senatore Miraglia accettata dalla Commissione e dal Ministro — Proposta del Senatore Chiesi all'art. 106 accettata dal Relatore e dal Ministro — Approvazione dell'art. 106 colla proposta aggiunta — Emendamento del Senatore Chiesi all'art. 107 combattuto dai Senatori Gallotti e Miraglia — Adesione del Guardasigilli all'articolo della Commissione — Schiarimenti del Relatore e del Senatore Miraglia — L'emendamento Chiesi non è appoggiato — Variante proposta dal Guardasigilli al penultimo capoverso — Approvazione dell'articolo — Aggiunta del Senatore Conforti all'art. 108 — Approvazione dell'articolo e dei 109 e 110 — Aggiunta del Guardasigilli all'articolo 111 accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo — Aggiunta proposta dal Guardasigilli all'art. 112 concordata colla Commissione — Approvazione dell'art. e del 113 — Proposta soppressa della prima parte dell'art. 114 del Senatore Chiesi — Emendamento del Senatore Miraglia combattuto dal Senatore Conforti — Schiarimento del Senatore Miraglia — Reiezione dell'emendamento e approvazione dell'articolo — Aggiunta del Guardasigilli all'art. 115 concordata colla Commissione — Obbiezioni del Senatore Chiesi — Dichiarazione del Relatore — Approvazione dell'articolo e reiezione della aggiunta — Approvazione degli articoli 116, 117, 118 — Aggiunta del Senatore Miraglia all'articolo 119 e appunti sugli art. 30, 104 e 122 — Obbiezioni del Relatore all'emendamento del Senatore Miraglia — Schiarimento del Senatore Miraglia — Osservazioni del Senatore Musio in favore dell'emendamento — Proposta di trasposizione degli art. 29 30 del Guardasigilli — Reiezione dell'emendamento Miraglia — Approvazione dell'art. 119 e dell'ultimo comma dell'art. 20 e l'art. 104 emendati — Articolo aggiuntivo al 119 del Senatore Miraglia — Sotto emendamento della Commissione — Approvazione dell'articolo aggiuntivo e degli art. 120 e 121.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni: N. 4156. Il Consiglio Comunale di Pallanza fa istanza perchè nel progetto di legge sul riordinamento del Notariato venga ammessa una disposizione intesa a mantenere un Archivio notarile in ciascun distretto di registro, o quanto meno in cadun *Circondario*.

I signori Senatori Revedin e Guevara di Bovino domandano congedo per un mese che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. La parola è al signor ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge; cioè il primo per compimento della strada nazionale che da

Aosta va in Francia; il secondo per l'esercizio del servizio Semaforico dello Stato.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato.

Ieri si è tralasciato di votare l'articolo 85, perchè potesse la Commissione sottoporlo a nuovo esame.

Pregherei quindi il signor Relatore a manifestare il parere della Commissione.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione, in quanto all'articolo 102, è precisamente d'accordo coll'onorevole signor Ministro della Giustizia.....

Presidente. Ma osservo che ora veramente si trat-

terebbe prima dell'articolo 85 rimasto in sospenso, e poscia verrebbero il 102 e il 104 che pure furono sospesi.

Senatore Poggi, Relatore. Quanto all'articolo 85 la Commissione non ha avuto tempo di prenderlo in esame e quindi.....

Presidente. Rimarrà dunque sospenso: abbia perciò il signor Relatore la bontà di parlare sull'articolo 102.

Senatore Poggi, Relatore. Nel primo comma dell'articolo 102 accettiamo la soppressione richiesta dall'onorevole signor Ministro, cioè in vece di dire *e i numeri 1 e 2 dell'articolo 88, deve dirsi, e numero 2 dell'articolo 88.*

Presidente. Si cancellerebbe semplicemente il numero 1.

Senatore Poggi, Relatore. Precisamente. Poi nello stesso comma dove sono richiamati gli articoli 50, 51 e 52 si casserebbe il 52.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo con queste soppressioni:

« Art. 102. È punito con l'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il Notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 41 o degli articoli 42, 48, 60, 61, 62 e 94, e numero 2 dell'articolo 88, o che nella conservazione degli atti, o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 50 e 51.

« Con la multa di lire 51 estendibile a lire 400 il Notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 25, ai numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 41, e del capoverso dell'articolo 57, o che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'art. 41. »

« Con la multa di lire 51 estendibile a lire 500 il Notaro che durante la sospensione rilascia copie, certificati o estratti. »

« L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile. »

(Approvato).

Attualmente verrebbe l'articolo 104 che fu pure sospenso.

Senatore Miraglia. Domanderei la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Pregherei la Commissione di rinviare la discussione di questo articolo a quella degli articoli 119 e 122, ultimo capoverso, tanto più che si trova di già sospesa la votazione sull'ultimo comma dell'articolo 30, nel quale era detto, che l'istanza del Ministero Pubblico bastava per sospendere da quel momento il Notaro dall'esercizio delle sue funzioni.

Mi pare che si dovrebbe contemporaneamente discutere tutto il sistema della sospensione e destituzione dei Notari, vale a dire: da quale epoca debba cominciare la sospensione o la destituzione; se dal giorno in cui il Ministero Pubblico l'ha provocata colla sua domanda al Tribunale, oppure dal momento in cui la

sentenza del Tribunale che lo condanna è passata in cosa giudicata, oppure se abbia da prevalere l'altro sistema, cioè se l'appello contro la sentenza abbia un effetto devolutivo.

Riunendo tutte le disposizioni contenute in questi tre articoli non vi si vede un'armonia fra le varie disposizioni dei medesimi, perchè da una parte si dice: che il Notaro cessa dal suo ufficio dal momento in cui il Ministero Pubblico promuove l'azione; da un'altra si dice, che la destituzione si converte in sospensione in pendenza del gravame; nell'articolo 122 finalmente si dice, che la sentenza del Tribunale è esecutiva nonostante l'appello.

Mi parrebbe dunque, che sarebbe miglior consiglio rinviare la discussione di queste varie disposizioni al momento, in cui si esamineranno gli articoli 119 e 122 appunto per adottare un unico sistema sugli effetti della sentenza pronunciata in prima istanza.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. Si può sospendere la discussione a seconda dei desiderii dell'onorevole Miraglia, se il Senato lo crede, ma intanto dirò al Senato che la Commissione ha deciso che invece della lettera *e* si metta nell'articolo la lettera *o*.

Presidente. Dunque la Commissione manterrebbe l'articolo 104.

Senatore Poggi, Relatore. Non so quali sieno le idee dell'onorevole Senatore Miraglia relativamente all'art. 104. Forse egli potrebbe credere conveniente di sopprimere la seconda parte dell'articolo. Ma intanto dichiaro nuovamente che la Commissione è disposta a mutare la vocale *e* in quella *o*.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Pregherei la Commissione di sospendere, per ora, anche questa mutazione, perchè ladove si ammettesse il principio, che il gravame è devolutivo anzichè sospensivo, allora si dovrebbero depennare le ultime parole dell'art. 104.

Presidente. In conseguenza bisognerebbe sospendere ancora la discussione dell'art. 104, fino al momento in cui si esaminerà l'art. 119.

Non essendovi opposizione a questa proposta, si passerà all'art. 106.

« Art. 106. La sospensione del Notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

« Decorso il detto termine, se il Notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Fra le pene disciplinari stabilite dall'articolo 100 nel numero 4 sono indicate la sospensione e la destituzione.

Gli articoli 103, 104, e 105, determinano i casi, in cui il Notaro incorre nella pena della sospensione. Il

qual ultimo articolo (105) contiene la seguente disposizione:

« Può essere sospeso il Notaro :

« 1. Contro del quale siasi iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 108; o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione;

« 2. Che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'articolo 108 anche durante il giudizio d'appello. »

Questo articolo dunque stabilisce in termini chiari nell'ultimo capoverso, che il Notaro che fu condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli che furono indicati nell'articolo 108, incorre nella semplice sospensione.

Ora che cosa dispone l'articolo 106?

L'articolo 106 stabilisce nella prima parte che la sospensione del Notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata; e nell'ultima parte che se il Notaro non ha terminato, durante l'anno di sospensione, di scontare la pena correzionale a cui fu condannato, cessa definitivamente dall'esercizio e lascia vacante il suo posto; lo che vuol dire che la pena della sospensione si converte in una vera destituzione.

Mi pare che questo rigore non sia in armonia con il principio stabilito dall'articolo 105, nè colla disposizione dell'articolo 108. L'articolo 108 infatti infligge la pena della destituzione ai Notari, i quali furono condannati a una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, calunnia, o per reato contro i buoni costumi. Quando un Notaio è stato condannato ad una pena correzionale per un titolo diverso da quelli che sono indicati nell'art. 108, ossia diverso dal falso, dal furto, dalla frode, dalla calunnia o da reato contro i buoni costumi, non incorre mai nella pena della destituzione. Questi sono i principii stabiliti dalla stessa Commissione.

Ora io domando: Perchè dunque pel Notaro, che è stato sospeso per essere stato condannato ad una pena correzionale, ma per un titolo diverso da quelli che sono indicati nell'articolo 108, se durante la sospensione non ha terminata la sua pena, perchè questa pena dovrà convertirsi in pena più grave, ossia convertirsi in una vera destituzione? Egli pare fuori di dubbio, che la pena si converte in una vera destituzione dal momento che nel secondo capoverso dell'art. 106, la Commissione dichiara che decorso il termine di un anno, se il Notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e lascia vacante il suo posto.

Io credo che a questo inconveniente riparasse il progetto ministeriale, il quale nell'art. 92 aggiungeva alle due prime parti, corrispondenti all'art. 106 del progetto della Commissione, la seguente ultima disposizione: « Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante. » Almeno

con questa disposizione del progetto ministeriale al Notaro sospeso, che non aveva terminata la pena durante la sospensione, è lasciata aperta la via a potere essere riammesso all'esercizio e concorrere ad un posto vacante, mentre la Commissione ha eliminata quest'ultima disposizione e ha concepito in termini così assoluti e decisivi l'ultima parte dell'art. 106 da convertire la pena della sospensione in una vera destituzione. Io quindi crederei che il sistema adottato dalla Commissione in quest'ultima parte dell'art. 106 non possa essere accettato, e preferirei piuttosto l'intero articolo quale fu redatto nel progetto ministeriale.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione ha mantenuto in questa parte, d'accordo col progetto ministeriale, la disposizione la quale stabiliva che decorso l'anno della sospensione, se la pena inflitta al Notaro per reati di indole diversa da quelli contemplati nell'art. 108, durava ancora, la sospensione si convertiva in decadenza dall'ufficio, perchè la pena della sospensione in ordine a questo progetto di legge non può durare al di là di un anno.

Ma noti l'onorevole Senatore Chiesi dall'essere decaduto all'essere destituito, vi è una differenza notevole; la destituzione fa sì che il Notaro non può chiedere di essere nuovamente nominato Notaro se non è prima riabilitato; e nel progetto della Commissione vi è un articolo nuovo che non era nel progetto ministeriale; cioè l'articolo 123 dove si dice: *Il Notaro destituito può chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dalla destituzione*, e quindi segue un'altra disposizione.

Ora, cosa significa ciò? significa che la Commissione non ha creduto di riprodurre qui l'ultimo capoverso dell'articolo ministeriale, perchè pareva che provvedesse abbastanza l'art. 123, dove è escluso dal domandare l'ufficio notarile il solo Notaro destituito, prima d'essere riabilitato, non già il Notaro semplicemente decaduto.

Dunque vi è una differenza da caso a caso. Questa è la ragione per cui la Commissione non ha riprodotta la parte dell'art. 92 del progetto ministeriale, perchè le pareva che con l'art. 123 fosse chiarito a sufficienza in quali casi il Notaro non potesse aspirare di nuovo all'esercizio notarile.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetta l'onorevole Senatore Chiesi che gli faccia notare, come la sospensione di cui parla l'articolo 106 non si riferisca a gravi reati, per i quali le conseguenze rispetto al Notaro son ben più severe. Ciò premesso, io credo che molto ragionevolmente si è pensato dal Ministero e dalla Commissione di segnare un termine a questa misura, perchè le funzioni notarili sono di pubblico interesse, e non è perciò ammissibile che una

piazza di Notaro resti indefinitamente scoperta con grave danno di coloro che possono aver bisogno del ministero notarile.

In quanto alla seconda proposta del Senatore Chiesi, io per verità aderirei pienamente a che l'ultima parte dell'art. 92 del progetto ministeriale fosse introdotta in quest'art. 106, e ne dirò il perchè.

L'onorevole Senatore Poggi ha dichiarato molto bene il principio dal quale la Commissione è partita per non introdurlo, rimettendosi all'art. 123 nel quale si tratta della riabilitazione, e ha detto; se noi dopo la destituzione ammettiamo il Notaro a nuovamente concorrere ad un posto vacante, è naturale che intendiamo porre nella medesima posizione, e anche migliore un Notaro che per avventura sia stato sospeso al di là di un anno, e che per questo solo fatto sia rimasto privo del suo ufficio.

Ma mi permetto di osservare che vi è una differenza tra la proposta del Ministero, a cui accenna l'onorevole Chiesi, e quella della Commissione. Rammentiamoci un poco che per la riabilitazione ci vuole un dato tempo; ci vogliono delle formalità, perchè un Notaro dopo essere stato destituito, possa concorrere ad un nuovo posto.

Ecco perchè il Ministero credette giusto formulare l'ultimo alinea dell'art. 92, pel quale si rende possibile riammettere più prontamente in ufficio un Notaro condannato ad una sospensione, poniamo di 13 o 14 mesi, per ragioni tali che veramente non intaccano il suo onore, nè la dignità di un pubblico ufficiale. Ed ecco la necessità a mio avviso d'introdurre questo alinea nell'articolo 106 della Commissione, sul quale si discute.

Pregherei quindi la Commissione di accettare la proposta dell'onorevole Chiesi in quanto è rivolta ad aggiungere all'articolo queste parole:

« Egli potrà essere riammesso all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante ».

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione non ha difficoltà che la proposta del signor Ministro venga accettata. Essa non credeva quest'aggiunta necessaria; ma siccome anche ammessa non vizia, anzi serve a rendere più chiaro il concetto di quest'articolo, non si oppone a che l'aggiunta medesima venga approvata.

Presidente. Darò dunque nuova lettura dell'articolo 106 coll'aggiunta proposta dal Ministro consistente nell'ultimo comma dell'articolo 92 del progetto Ministeriale.

« Art. 106. La sospensione del Notaro condannato a pena correzionale non può eccedere il termine di un anno dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa giudicata.

« Decorso il detto termine, se il Notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio e il suo posto diviene vacante. »

« Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante. »

Chi approva l'articolo 106, con quest'aggiunta si compiaccia di sorgere.

(Approvato).

« Art. 107. È punito colla destituzione:

« Il Notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione;

« Il Notaro che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto degli articoli 23 e 24, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 103, numeri 2, 3 e 4, o che si rende per una terza volta colpevole delle contravvenzioni indicate sotto i numeri 1 e 5 dell'art. 103;

« Il Notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie repute epidemiche o contagiose;

« Il Notaro che non ha conservato per dolo i repertori o gli atti da lui ricevuti, o presso lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. La Commissione punisce colla pena della destituzione il Notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie repute epidemiche o contagiose.

Signori; la pena della destituzione è una pena assai grave; più grave assai, di quello che non appaia profferendone la semplice parola. La destituzione può essere una vera pena di confisca, se il Notaro non ha altro mezzo di sostentamento per sè e per la sua disgraziata famiglia che i guadagni della sua professione. Si è gridato, e si grida giustamente....

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore Chiesi... contro la pena di confisca, e non si pensa qualche volta che la destituzione in sostanza è una vera pena di confisca; e ben saviamente il Parlamento colla legge sulle pensioni del 14 aprile 1864 stabilì, che la destituzione non debba importare la perdita della pensione, almeno che non vi sia il giudizio di una Commissione, composta di tre Magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, la quale abbia avvisato che i motivi che determinarono il Governo a destituire l'impiegato, sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione; nel qual caso nel Decreto di destituzione deve essere espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione.

Io osservo nell'articolo 108 che il Notaro è destituito quando è condannato ad una pena criminale; ovvero quando è condannato, non a qualunque pena correzionale, ma ad una pena correzionale per quei delitti, che offendono l'onore e la reputazione dei cittadini, ossia per falso, furto, frode, calunnia, o per reato contro i buoni costumi; e voi vorrete, o Signori, paragonare il Notaro che abbandona il luogo di sua residenza, a quello che fu condannato ad una pena criminale, ad un Notaro che fu condannato per falso, furto, frode, calunnia o per reato contro i buoni costumi?

Nè crediate già, o Signori, che io venga qui a pro-

porvi che il Notaio, il quale nelle luttuose circostanze di una pubblica calamità abbandona il suo posto, vada assoluto ed impunito. No, o Signori, non è questo il mio pensiero; io credo colla Commissione che il Notaro debba essere punito, ma non di una pena tanto grave, quale è quella che viene inflitta al condannato a pena criminale, o al condannato per delitto di falso, furto, frode e calunnia. La pena deve essere proporzionata alla reità, deve essere proporzionata al dolo. Signori, la paura non è sempre colpevole; la paura è più una disgrazia che una colpa; epperò io credo che nel caso contemplato dall'articolo 107, e di cui ora discorro, la pena debba essere limitata al tempo massimo della sospensione, ma non essere portata al punto che il povero Notaio debba essere destituito. Quindi propongo che sia aggiunto un articolo addizionale ai precedenti articoli, dove si parla della sospensione, e sia questo titolo, di cui ho tenuto parola, cancellato dall'articolo 107, dove si parla della destituzione, e che perciò sia soppresso il penultimo capoverso, che contempla appunto il caso del Notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti.** Signori, io intendo quanto grave sia la pena della destituzione; ma io ardisco fare riflettere all'onorevole preopinante, che non mai l'ufficio del Notaro è tanto importante, quanto in occasione di epidemie.

Il Notaro il quale diserta il suo posto in questa occasione è simile al soldato che diserta il campo nell'ora del combattimento.

Signori, le pene non debbono essere proporzionate alle mancanze, ma debbono essere ragguagliate alle conseguenze dei reati.

La paura non è colpa, ma abbandonare l'ufficio nei momenti più importanti è colpa gravissima.

Senatore **Miraglia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia.** Io penso che si debba star fermi alle disposizioni severe dell'articolo in discussione. Abbiamo avuto occasione di deplorare gravissimi inconvenienti nelle ultime malattie epidemico-contagiose. I Notari sono funzionari pubblici e devono essere disciplinati. Sono eglino anche magistrati; e qual differenza corre tra la milizia sagata e la togata nel momento del pericolo? Se i funzionari pubblici abbandonano il loro posto, qual garanzia rimane alla società? Il Notaro deve prestare il suo ministero in queste grandi sventure agli uomini, i quali hanno doveri da adempiere; ed io per ragioni d'ufficio ho dovuto lamentare che taluni cittadini rispettabili, i quali dovevano riconciliarsi con Dio e cogli uomini nel momento supremo, non poterono trovare un Notaro che avesse potuto rogare un testamento. Quindi, per conservare la disciplina nei pubblici uffizi, e quando si rallenta la disciplina la cosa pubblica non può andar bene, bisogna essere

severi, come lo siamo per gli altri funzionari, anche per i Notari. Il Notaro dal momento che accetta la carica, sa quali sono i suoi doveri. Che si direbbe del soldato se nel momento della mischia, disertasse il campo di battaglia? Allora può dirsi che regna l'ordine in uno Stato, quando tutti i funzionari fanno una falange compatta per l'adempimento dei propri doveri.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Gli argomenti addotti dall'onorevole Senatore Gallotti e dall'onorevole Miraglia avrebbero molta forza, quando io avessi proposto, e dirò anzi, quando avessi osato proporre che il Notaro che abbandona il suo posto sia lasciato impunito.

Io ho dichiarato, o Signori, che il Notaro che abbandona il suo posto dev'essere punito, e deve essere punito col *maximum* della sospensione; la qual pena della sospensione non è pena leggera, tanto più che quel Notaro che la meritasse sarebbe anche colpito dalla severa condanna della pubblica opinione, che lo dichiarerebbe un vigliacco. Ma io ho sostenuto e sostengo, che la pena della destituzione è troppo grave, che non è proporzionata alla colpa, perchè alla fine dei conti il Notaro che abbandona il suo posto nell'occasione di una pubblica calamità, non deve essere trattato al pari di quel Notaro ribaldo che fu condannato ad una pena criminale, o ad una pena correzionale per falso, furto, frode, calunnia, o per reato contro i buoni costumi.

L'onorevole Senatore Gallotti diceva che il Notaro deve stare al suo posto come un soldato in tempo di guerra; ma egli ha confuso, mi perdoni, il Notaro col medico. È il medico che può e deve paragonarsi al soldato, perchè il medico è destinato appunto per suo ufficio alla cura dei mali da cui è afflitta e travagliata l'umanità. Il medico in tempo di malattie epidemiche e contagiose è un vero soldato sul campo di battaglia.

Diceva altresì l'onorevole Senatore Gallotti, a sostegno e in difesa della proposta della Commissione, che bisogna proporzionare la pena alle gravi conseguenze che può avere la colpa di un Notaro che abbandona il suo posto in tempo di pubblica calamità. Ed io rispondo nuovamente al Senatore Gallotti, che il suo argomento sarebbe giusto, quando si trattasse del caso di un medico, che per paura diserta il suo posto, perchè un medico che non corre ad assistere i disgraziati colpiti dalla malattia, che mena strage in un paese, può essere cagione della morte di non pochi cittadini e della rovina irreparabile di molte famiglie. Ma, o Signori, in tempo di epidemia se non si potrà fare un contratto di vendita, se non si potrà fare un contratto di permuta, il danno non sarà irreparabile né tanto grave, quanto quello di cui fu cagione il medico che lasciò morire intere famiglie. Mi si dirà che un mercante non potrà per colpa di un Notaro, che abbandonò il posto, disporre per testamento del suo patrimonio; ma anche per gli atti di ultima volontà provvede la sapienza del legislatore col rimedio dei testamenti olografi.

Concludo che io non domando che questo Notaro sia assoluto, sostengo soltanto che la pena inflitta dalla Commissione è sproporzionata alla sua colpa, e propongo che questo Notaro sia condannato al massimo della pena della sospensione. Insisto quindi nella mia proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Farò una sola osservazione per aprirmi la strada ad una proposta, che intendo fare sull'articolo 115, sebbene mi dolga che questa mia proposta, almeno secondo il senso delle dichiarazioni fatte dal Senatore Chiesi, parrebbe che aggravasse la posizione del Notaro.

Io credo che quando si tratta delle circostanze menovate nel terzo alinea dell'articolo in esame non solo sia necessaria la destituzione, ma debba provvedere il Ministro, perchè in quelle congiunture è indispensabile provvedere senza il menomo indugio.

Domando quindi al Senato che si dia facoltà al Ministro di potere per Decreto Reale destituire il Notaro. Quando verrà in discussione l'articolo 115 riparlerò più formalmente di questa proposta.

Per ora mi permetta il Senato di fare una sola osservazione, perchè non vorrei che rimanesse sotto la impressione che il Ministero e la Commissione vogliono procedere con poca umanità, parendo che abbiamo voluto equiparare al ladro ed al falsario quel Notaro che per paura abbandoni la sua residenza. Questa sola osservazione è, mi permetta il Senatore Chiesi, che il ladro ed il falsario non si puniscono con la sola destituzione, ma con i lavori forzati. A prima giunta fa una grande impressione, il dire: voi volete trattare i Notari che fuggano dal loro posto in tempo di epidemia, come falsari e ladri.

Ma quest' impressione si dilegua affatto, quando si considera che il falsario, il ladro, andrà a subire la pena meritata, e che la destituzione è solo una conseguenza di essa.

Fatte queste brevi dichiarazioni, io proporrei al Senato di approvare l'articolo come si legge nel Progetto.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Tra il fuggire e l'aver paura vi è una differenza, *Je tremble, mais je reste*; disse un uomo onorato che tremava, ma non commetteva la colpa di fuggire.

Rammento anche ciò che già disse il Generale Lamarque quando si voleva abolire la pena di morte. Come volete punire il vile soldato, che fugge quando è in presenza del nemico, se non dandogli ignominiosa quella morte, che volle evitare gloriosa?

Se il soldato che fugge innanzi al nemico, è punito di morte, il Notaro che abbandona il suo posto, che

diserta innanzi al pericolo, può esser punito di destituzione.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Aggiungerei solamente una riflessione a ciò che diceva l'onorevole Senatore Chiesi, al quale parrebbe sufficiente la punizione della sospensione.

Le malattie contagiose possono durare un tempo ben lungo: ora il Notaro che fugge dal luogo dove esercita il suo ufficio può star fuori più di un anno; dunque la sospensione non sarebbe pena per lui. Egli fuggendo si sospende da sè, quindi non si poteva fare a meno di punirlo con la destituzione, la quale sola è capace di trattenerlo nel luogo di sua residenza. E in questo caso una tal pena sarebbe inflitta in via disciplinare, non già come pena accessoria a quella di un reato.

Però quando verrà il momento di esaminare l'aggiunta del Ministro, allora potrà l'onorevole Senatore Chiesi fare le osservazioni che crederà opportune.

La Commissione tiene fermo l'articolo.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Aggiungerei, che se in qualche caso speciale, concorressero tali condizioni da poter giustificare il Notaro, viene in soccorso l'articolo 110 il quale dice: che in virtù delle circostanze attenuanti si può discendere ad un grado inferiore, vale a dire: si viene alla sospensione, ed anche a pena più mite. Quindi vede l'onorevole Senatore Chiesi che ottiene il suo intento, qualunque volta si presentasse il caso che il Notaio meritasse qualche commiserazione.

Ministro Guardasigilli. Io desidererei di parlare sopra un altro punto, e perciò se il Senato vuole prima deliberare su questa proposta, io parlerò dopo.

Presidente. Sarà meglio deliberare prima sulla proposta del Senatore Chiesi la quale consisterebbe...

Senatore Chiesi. Il mio emendamento consiste nella soppressione del penultimo capoverso dell'articolo 107; ma dichiaro, che quando verranno in discussione gli articoli rimasti in sospeso, relativi alla pena della sospensione, mi riservo di fare la proposta che già ho annunziato. Faccio questa esplicita dichiarazione, affinchè non si creda che io voglia puramente e semplicemente la soppressione della pena della sostituzione inflitta dalla Commissione al Notaro, nel penultimo capoverso.

Presidente. L'emendamento consiste adunque nella soppressione del penultimo capoverso dell'articolo 107.

Domando innanzi tutto se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Ha la parola il signor Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Io vorrei proporre alla Commissione di aggiungere al primo comma dell'art. 107 ove è detto: *Il Notaro che continua nell'esercizio du-*

rante la sospensione, le parole: *salvo il disposto dell'art. 102.*

La ragione è questa: nell'art. 102 ultimo comma sta detto: « Colla multa di lire 51 estensibile a lire 500 sarà punito il Notaio che durante la sospensione rilascia copie, certificati o estratti ».

Ora, bisogna far salvi dalle disposizioni dell'art. 107 quelli ai quali già si è provveduto non colla destituzione, ma coll'ammenda.

Mi pare che tale proposta non debba incontrare alcuna difficoltà.

Presidente. Accetta la Commissione questa proposta?

Senatore Poggi, Relatore. Accetto.

Presidente. Dunque l'aggiunta consiste nel dire: « salvo il disposto del penultimo capoverso dell'articolo 102 » rimanendo il resto dell'articolo quale è, eccettuata questa piccola variante.

Pongo ai voti l'articolo. Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 108. È destituito di diritto il Notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, calunnia, o per reato contro i buoni costumi.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Siccome nel Codice Toscano non si parla solo della frode, ma anche della truffa, crederei necessario di aggiungere dopo la parola *frode*, la parola *truffa*.

Presidente. Allora si aggiungerebbe la parola *truffa* dopo quella di *frode*, e l'articolo rimarrebbe così:

« È destituito di diritto il Notaro condannato ad una pena criminale, ovvero ad una pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia, o per reato contro i buoni costumi. »

Il signor Ministro accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Per me non trovo difficoltà.

Presidente. Chi approva l'articolo con quest'aggiunta, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato)

« Art. 109. Le contravvenzioni all'art. 97 sono punibili con l'ammenda di lire 50, ed in caso di recidiva con la privazione dell'impiego. »

(Approvato)

« Art. 110. Se nel fatto imputato al Notaro concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere all'applicazione della pena inferiore, immediatamente successiva, ed anche dal primo grado dell'ammenda alla censura.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Viene ora il CAPO II. — *Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.*

« Art. 111. L'avvertimento e la censura sono ap-

plicati dal Consiglio notarile, sull'istanza fatta dal Presidente d'ufficio, o dietro denunzia delle parti e previo avviso dato al Notaro ».

« Se viene applicata la pena dell'avvertimento, questo è dato al Notaro dal Presidente personalmente o per lettera ».

« Se viene applicata la pena della censura, il Notaro deve presentarsi davanti al Consiglio per essere ripreso dal Presidente in piena adunanza ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non farò al Senato una proposta, che se male non mi appongo, aveva fatto alla Commissione, dalla quale fu respinta.

Io aveva proposto un articolo in questi termini: *L'avvertimento è applicato dall'autorità che è rivestita del diritto di vigilanza.* Ora non voglio dare questa facoltà esclusivamente nelle mani dell'autorità giudiziaria, come dapprima era mio divisamento. Accetto quindi l'articolo nel modo presentato dalla Commissione, ma pregherei la Commissione medesima di avere la bontà di accogliere almeno la proposta di aggiungere là dove si parla dell'istanza fatta dal Presidente, le parole, e dal Pubblico Ministero.

Naturalmente ove si accettasse questa proposta dovrebbe anche modificarsi l'articolo susseguente. Propongo ciò, in quanto che trattandosi di esercitare una vigilanza, nessuno più del Ministero è chiamato per mezzo dei suoi agenti a compierla, e perciò non pare si possa prescindere dalla mia proposta.

Aggiungerò un'altra ragione, ed è, che questa disposizione nel modo come è proposta da me è già votata nella legge degli Avvocati e dei Procuratori. Or io credo che la vigilanza che il Ministero deve esercitare sui Notai, sia di molto maggior conto di quella che deve usare sui Procuratori. Ora, se in quella legge noi abbiamo ammesso in certo modo quest'ingerenza del Pubblico Ministero, nel senso di concedere a lui il diritto di promuovere l'avvertimento e la censura, credo che la Commissione non incontrerà difficoltà a che anche ora siano aggiunte le parole di cui ho dato lettura.

Senatore Conforti. La Commissione aderisce.

Presidente. La proposta fatta dal Ministro ed accettata dalla Commissione, consisterebbe nell'aggiungere al primo comma dell'articolo, dopo le parole *sull'istanza fatta dal Presidente d'ufficio*, le parole, e dal Pubblico Ministero.

Metto ai voti l'articolo, colla aggiunta proposta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 112. Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al Notaio facoltà di ricorrere nel termine di cinque giorni al Tribunale Civile, il quale provvederà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

« Copia della sentenza pronunciata dal Tribunale sarà trasmessa dal Cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Come conseguenza della concessione che mi ha fatta il Senato, accettando la mia proposta sull'articolo testè votato, anche uniformemente alla legge sugli Avvocati e Procuratori, io vorrei che il diritto all'appello, l'avesse anche il Pubblico Ministero.

Quindi bisognerebbe dire: *È data al Notaro ed al Pubblico Ministero facoltà ecc.*

Presidente. La Commissione aderisce.

Senatore, Poggi, Relatore. Il Pubblico Ministero probabilmente non ricorrerà quando è stata applicata, ricorrerà quando non lo sia.

Converrebbe formulare un emendamento.

Presidente. Dunque lo formuli.

Senatore Poggi, Relatore. L'emendamento sarebbe così concepito:

« Il Pubblico Ministero può ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolte le sue istanze. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Non so se la Commissione incontrerebbe difficoltà a che si dicesse in termini generici « contro il provvedimento del Consiglio Notarile è data facoltà al Notaro ed al Pubblico Ministero di ricorrere nel termine di giorni cinque. » Ciascuno ricorrerà se si sente gravato.

Senatore Poggi, Relatore. Osserverei all'onorevole Ministro, che l'articolo 111 parla di due pene, prima dell'avvertimento, poi della censura. Per l'avvertimento l'articolo 112 non dà diritto all'appello, ma solo per la censura, e sopprimendo le parole indicate dal signor Ministro parrebbe che si desse ricorso anche per l'avvertimento. Potrebbe quindi quest'emendamento essere così formulato, e comprendere anche l'idea del signor Ministro.

« Il Pubblico Ministero può ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza. »

Ministro Guardasigilli. Per la censura.

Senatore Poggi, Relatore. Sì, per la censura.

Presidente. L'emendamento da inserirsi tra i due comma dell'articolo è così concepito.

« Il Pubblico Ministero può ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura »

La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. È assorbita la mia osservazione dalle parole dette dall'onorevole Senatore Poggi, quindi non ho altro a dire.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo coll'emendamento.

« Art. 112. Contro il provvedimento che applica la pena della censura è data al Notaro facoltà di ricorrere nel termine di cinque giorni al Tribunale civile,

il quale provvederà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero. »

« Il Pubblico Ministero può ricorrere contro le deliberazioni che non abbiano accolta la sua istanza per la censura. »

« Copia della sentenza pronunciata dal Tribunale, sarà trasmessa dal Cancelliere al Consiglio notarile per la sua esecuzione. »

Senatore Poggi, Relatore. Bisognerebbe aggiungere dopo la parola *ricorrere* queste altre: *entro lo stesso termine.*

Presidente. Metto ai voti l'articolo 112 colla modificazione di cui ho dato testè lettura, e coll'aggiunta delle parole « entro lo stesso termine » suggerite dal signor Relatore.

Chi approva quest'articolo, sorga,

(Approvato)

Art. 113. Il Notaro che, senza giustificare un legittimo impedimento, non obbedisce all'intimazione di presentarsi davanti al Consiglio notarile nel caso espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo 111, è punito colla sospensione per un termine non minore di quindici giorni e non maggiore di tre mesi, e in caso di recidiva può essere punito colla destituzione.

« La non comparizione del Notaro sarà accertata dal Consiglio notarile con processo verbale, che sarà trasmesso dal Presidente al Pubblico Ministero pel relativo procedimento. »

(Approvato)

« **Art. 114.** Se il Notaro è membro del Consiglio notarile, la censura è applicata dal Tribunale civile in Camera di Consiglio sull'istanza del Pubblico Ministero.

Qualora non comparisca è punito colla sospensione, giusta il disposto della prima parte dell'articolo precedente.

« Il Notaro contro del quale è stata decretata la pena della sospensione cessa di far parte del Consiglio Notarile, e non può esser più rieletto per tre anni. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Secondo l'articolo 111 del progetto della Commissione la pena della censura è applicata dal Consiglio notarile sull'istanza fatta dal Presidente d'ufficio, o dietro denuncia delle parti; al contrario se il Notaro è membro del Consiglio notarile, allora la censura non è più applicata al Consiglio notarile, ma deve essere invece applicata giusta l'articolo 114 dal Tribunale Civile in Camera di Consiglio.

Io veramente non so il perchè il Notaro, che ha la qualità di membro del Consiglio notarile, abbia da perdere il vantaggio di essere giudicato dal Tribunale ordinario, e il Tribunale ordinario è appunto il Consiglio notarile.

La qualità di membro del Consiglio notarile che è un titolo d'onore, lo carica di un privilegio odioso, e notate, o Signori, un'altra cosa: quando si tratta di

un semplice Notaro, al quale viene applicata la censura dal Consiglio notarile, può esso ricorrere contro il provvedimento che applicò la pena della censura al Tribunale Civile; al contrario il Notaro che è membro del Consiglio notarile deve subire la condanna inflittagli non già dal Consiglio notarile, ma dal Tribunale civile. Non veggio che la Commissione gli abbia riservato quel ricorso, che era stato accordato al semplice Notaro che non fa parte del Consiglio notarile, e per conseguenza domanderei la soppressione di questa prima parte dell'articolo 114, perchè credo che il Notaro che è membro del Consiglio notarile, debba essere, come tutti gli altri Notari, assoggettato al Consiglio notarile, e la pena di censura in cui egli può incorrere, deve essergli inflitta dallo stesso Consiglio notarile. E tanto più insisto in questa proposta, perchè la disposizione dell'articolo 114, secondo me, è ispirata da diffidenza verso il Consiglio notarile, al quale si vuole togliere.....

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Senatore **Chiesi**.... La facoltà di applicare la pena della censura al membro che fa parte dello stesso Consiglio.

Mi pare che questa diffidenza sia ingiusta, e tengo per fermo che i Consigli notarili avranno il coraggio di infliggere le pene anche ai loro membri che ne siano meritevoli; e quindi insisto perchè sia soppressa questa prima parte della disposizione dell'articolo 114 proposta dalla Commissione.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Domando prima di tutto se questa soppressione è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiata)

La parola è al Senatore **Miraglia**.

Senatore **Miraglia**. Non essendo stato appoggiato l'emendamento del Senatore **Chiesi**, io intendo di proporre un altro, ed è di restringere la disposizione dell'articolo 114 ai casi in cui il Presidente del Consiglio notarile incorresse nella censura, e ciò sarebbe anche consono alle disposizioni della legge organica giudiziaria, la quale vuole che, quando un Presidente di un Collegio incorra nella censura, questa gli si applichi dal Tribunale superiore. E non mi sembra nemmeno necessario di dimostrare, che non è logico che il Collegio possa esercitare la censura contro il suo Presidente, il quale avrebbe perduto ogni autorità marale.

Se la Commissione accettasse questo emendamento io lo formulerei; se non l'accetta, mi rimetto.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. La Commissione non può dire se accetta o no, prima bisogna sapere se questo emendamento è appoggiato.

In questo caso però io proporrei la questione pregiudiziale, poichè non essendo stato appoggiato l'e-

mendamento del Senatore **Chiesi**, viene implicitamente reietto l'emendamento del Senatore **Miraglia**. Difatti, di che si tratta? Si tratta di un membro del Consiglio notarile; ora che cosa è il Presidente, se non un membro del Consiglio notarile?

Senatore **Miraglia**. È una cosa diversa.

Presidente. Prego il Senatore **Miraglia** di formulare il suo emendamento, e poi domanderò prima di tutto se è appoggiato.

Senatore **Miraglia**. Ecco com'è formulato il mio emendamento:

« Se il Notaro è il Presidente del Consiglio notarile, » il resto come nell'articolo.

Presidente. Chi appoggia questo emendamento, sorga.

(Appoggiato)

La parola è al Senatore **Conforti**.

Senatore **Conforti**. Io dapprima ho proposta la questione pregiudiziale, perchè il Senato non si era ancora pronunciato sull'emendamento **Miraglia**; ora che è appoggiato, dirò le ragioni per cui quest'emendamento dovrebbe essere rigettato.

L'articolo 114 dice: « se il Notaro è membro del Consiglio notarile, la censura è applicata dal Tribunale civile in Camera di Consiglio sull'istanza del Pubblico Ministero. »

Ora, tutta la questione si riduce a vedere, se il Presidente del Consiglio notarile sia membro del medesimo: se egli lo è, come niuno può dubitare, egli non è altro che il primo fra gli uguali.

Ridotta la questione a questi termini, non vedo ragione sufficiente per un emendamento. Quando si tratta di censura, se egli non è soggetto al Consiglio medesimo, ciò è per una certa delicatezza, per impedire che gli stessi suoi compagni, che sono pur membri del Consiglio notarile, non vadano contro di lui! Ora, il Presidente del Consiglio notarile essendo membro dello stesso Consiglio pare che debba essere soggetto alle stesse regole.

Per conseguenza la Commissione non accetta l'emendamento proposto dal Senatore **Miraglia**.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni su questo emendamento, lo metto ai voti.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi**. È l'emendamento **Miraglia**?

Presidente. Sull'emendamento **Miraglia** non ha risposto nessuno.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. È per un altro emendamento?

Senatore **Miraglia**. No signore.

Presidente. Io ho domandato se nessuno chiedeva la parola, e da nessuno è stato risposto.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. È tanto vero che lo stesso Collegio non può pronunciare pene contro il suo presi-

dente, che l'articolo 229 della legge organica giudiziaria dice: « Ogni tribunale ha giurisdizione sopra i suoi membri, eccettuato il Presidente, il quale è sottoposto a quella della Corte d'Appello. »

Il tribunale civile correzionale è fuori causa.

Presidente. Dunque, essendo esaurita la discussione sugli emendamenti al primo comma dell'articolo 114, metto ai voti l'articolo tale quale è stato scritto.

Senatore Lauzi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Quando il signor Presidente ha detto « metto ai voti » ho dimandato se era l'emendamento Miraglia, o l'emendamento Chiesi che metteva ai voti.

Presidente. Parmi d'aver detto l'emendamento Miraglia.

Tuttavia tornerò a mettere ai voti l'emendamento Miraglia. Chi crede di approvarlo, sorga.

(Non è approvato).

Ora metto ai voti l'intero articolo. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 115. L'ammonda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal Tribunale Civile in Camera di Consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti ».

Ministro di Grazia e Giustizia. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Coerentemente a quello che ho avuto l'onore di dichiarare in risposta all'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi, che avrebbe voluto cambiare la pena della destituzione in quella della sospensione, allorchè un Notaro avesse abbandonato il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche, io intendo di proporre un'aggiunta a questo articolo 115, la quale suonerebbe così:

« La destituzione contro il Notaro, che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose, può essere applicata anche con Decreto Reale sulla istanza del Pubblico Ministero ».

Dirò in due parole le ragioni. L'articolo 115 nell'applicazione di questa pena stabilisce, che occorre osservare le disposizioni degli articoli successivi. Intanto io credo, che qualche volta, in casi straordinarii se si voglia, vi può essere la necessità di provvedere immediatamente a che un Notaro vada a surrogare quel collega, il quale avendo timore è fuggito. Or se si vuole provvedere con le norme che sono stabilite negli articoli 116, 117, 118 ecc., potrebbero incontrarsi tali difficoltà, da non potere assolutamente riuscire nell'intento.

Quindi in questi casi eccezionali, e solamente quando si tratta di fuga di un Notaro dal luogo dove siasi sviluppata una malattia epidemica o contagiosa, io vorrei

concedere al potere esecutivo la facoltà di fare a meno del giudizio, che deve farsi in altre circostanze.

Io spero che il Senato terrà conto di queste spiegazioni per concedere questa facoltà, della quale certamente il Governo non abuserebbe, ma che troverebbe l'opportunità di applicare in casi gravissimi.

Presidente. Quest'aggiunta, intende il signor Ministro che sia fatta all'art. 107?

Ministro Guardasigilli. Domando scusa; all'articolo 115 vorrei fare l'aggiunta, cioè a quello attualmente in discussione.

Presidente. Sta bene. Rileggo l'aggiunta:

(Vedi sopra.)

La Commissione accetta?

Senatore Conforti. Non si avrebbe difficoltà di accettarla, ma si amerebbe meglio si dicesse *rapporto*, anzichè *istanza*.

Ministro Guardasigilli. Non ho difficoltà di ammettere la parola *rapporto*. Però io intendeva che l'istanza esprimesse la domanda che naturalmente il Pubblico Ministero dovrebbe fare al Governo onde promuovere il Decreto Reale; avvegnachè il Governo non potrebbe procedere ad una tal misura, senza che il Pubblico Ministero instasse perchè la prendesse.

Senatore Conforti. La Commissione propenderebbe per la parola *rapporto* perchè veramente l'*istanza* del Pubblico Ministero si fa dinanzi ai Tribunali, ed in quest'occasione invece non sarebbe che una informazione che trasmetterebbe al Governo.

La Commissione desidererebbe pur anco che a vece di dire *contro il Notaro*, si dicesse *del Notaro*, poichè parlando di destituzione, sembra più proprio il dire: *destituzione del Notaro*.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro.

Ministro Guardasigilli. Io pregherei la Commissione a lasciar sussistere la parola *contro*, poichè se si mutasse in *del*, la dicitura non avrebbe più senso ed armonia colle parole che seguono. Dicendosi infatti « *La destituzione contro il Notaro che abbandona il suo posto, può essere applicata ecc.* » non è assolutamente possibile sostituire alla parola *contro* la parola *del*. Pregherei perciò il Senatore Conforti a consentire che questa aggiunta resti nel modo come l'ho formulata, salvo a cambiare le parole *sull'istanza*, in quelle *sul rapporto*, come egli ha proposto e del che convengo.

Senatore Conforti. Sta bene.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Il Senato ha sanzionata la massima stabilita dalla Commissione, cioè che il Notaro il quale abbandona il luogo di sua residenza per cagione di malattie epidemiche e contagiose, incorra la pena della destituzione.

Rispetto il voto del Senato; ma veramente non potrei adottare la proposta del signor Ministro, il quale vuol rendere peggiore la condizione di questo Notaro.

La destituzione è una pena grave, anzi gravissima; e

parmi che dare la facoltà al Ministero di poter infliggere questa pena, sopra un semplice rapporto di un Pubblico Ministero che può essere stato male informato, che può avere in quei momenti di pubblica desolazione anche turbata la mente, e riscaldata la immaginazione, per verità mi pare cosa esorbitante.

S'infligga, se così vuolsi, la pena, ma nei modi ordinari, e non si tolgano le garanzie che la legge accorda anche ai cittadini che hanno meritato una pena.

Io quindi sono dolentissimo di non poter aderire alla proposta del signor Ministro, e prego caldamente l'onorevole Commissione a volerla respingere.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Poggi, Relatore. Debbo far presente al Senato che una minoranza della Commissione non sarebbe disposta ad accettare la proposta del Ministero nei termini in cui è presentata, perchè questa destituzione sarebbe irreparabile, mentre in tutti gli altri casi, in cui si tratta di applicare al Notaro la pena della destituzione in via civile, si fa un giudizio con certe garanzie; e se mai si verifica il caso che il Notaro veramente non fosse colpevole come si supponeva, la legge all'articolo 110 dispone, che se nel fatto imputato al Notaro concorrano circostanze attenuanti si può discendere alla pena inferiore.

Io ammetto benissimo che il Ministero proceda con la miglior rettitudine, e con la migliore intenzione che puossi desiderare; ma è possibile appunto in occasione di malattie epidemiche, che i fatti non possano essere bene appurati ed accertati, non solo dal Ministro che è lontano, ma anche dal Pubblico Ministero, il quale informa il Ministro.

Una disposizione che permettesse di pronunziare per Decreto Reale, senza precedente giudizio, la destituzione del Notaro in modo irreparabile, ad una parte della Commissione farebbe un cattivo senso, e non potrebbe accettarla.

Presidente. Domando se la maggioranza l'ammette.

Senatore Poggi, Relatore. Sì, la maggioranza l'ammette, ma io come parte della minoranza dovevo fare questa dichiarazione.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo con quest'aggiunta.

Senatore Poggi, Relatore. Domando che la votazione abbia luogo per divisione.

Presidente. Allora metto ai voti prima l'articolo.

« Art. 115. L'ammonda, la multa, la sospensione e la destituzione sono applicate dal Tribunale Civile in Camera di Consiglio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti. »

(Approvato).

Ora leggo l'aggiunta:

« La destituzione contro il Notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattia epidemica e contagiosa, può essere applicata con Decreto Reale sul rapporto del Pubblico Ministero. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvato).

« Art. 116. Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale civile stabilisce il giorno in cui il Notaro dovrà comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese.

« Copia dell'istanza e del decreto è notificata allo stesso Notaro nei modi stabiliti per le citazioni e nel termine fissato dal decreto medesimo. »

(Approvato).

« Art. 117. Il Notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un avvocato o da un Procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa.

« Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione. »

(Approvato).

« Art. 118. Il Tribunale, sentito il Notaro ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte in Camera di Consiglio. »

(Approvato).

« Art. 119. La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione.

« L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza che sarà eseguita per cura del Pubblico Ministero.

« L'appello per parte del Notaro è proposto con ricorso alla Corte presentato alla Cancelleria. Il Cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al Presidente che fissa il giorno in cui la Corte provvederà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

« Se il Procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del Tribunale, trasmetterà al Procuratore generale una informazione contenente i motivi dell'appello. Il Procuratore generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al Presidente della Corte giusta l'articolo 116. L'appello deve essere presentato alla Cancelleria della Corte e notificato al Notaro nel termine di trenta giorni dal dì della notificazione della sentenza.

« Le norme stabilite negli articoli 116, 117 e 118 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte di Appello. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Parmi che al primo comma dell'articolo in discussione, nel quale è detto: *La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione*, si potesse aggiungere: *ma all'appello che è semplicemente devolutivo*; il che si rannoda a tutto il sistema che si deve adottare, mettendo in armonia coll'ultimo comma dell'articolo 30, che era rimasto in discussione, l'altro articolo 104 e l'ultimo capoverso dell'articolo 122, poi chè tutte queste disposizioni partono dallo stesso principio.

Nei giudicii disciplinari era scritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 30, che sull'istanza del Pubblico Ministero dovesse il Notaro rimanere privato dell'esercizio delle sue funzioni.

Il Pubblico Ministero è parte; ha la sua convinzione sincera, propria di un degno Magistrato; ma nei giudizi niuno deve essere condannato senza essere inteso: *neque enim inaudita causa quemque damnari acquitatis ratio patitur*. I giudizi non sono che due convinzioni in conflitto, quella dell'accusa e quella della difesa: la convinzione del Magistrato dichiarando dove giace l'errore prepondera e decide.

Quindi io convengo, che in materia disciplinare, dopo la sentenza del Tribunale, che ha pronunziato una pena contro il funzionario, dovesse costui rimanere interdetto dal suo ufficio, non ostante appello, od altro gravame, poichè in questi casi egli cercherebbe anzichè di dilazionare l'appello, di affrettarlo.

Laddove non si approvasse quest'emendamento, allora potrebbero essere discusse le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso dell'articolo 30, e degli articoli 104 e 122.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione crederebbe che fosse questo il momento opportuno nel quale l'onorevole Senatore Miraglia, che ha fatto sospendere l'articolo 30 e poi anche l'articolo 104 svolgesse tutte le sue idee su questa materia, poichè allora la Commissione sarebbe in grado, se non subito, almeno nella seduta di domani, di dare un giudizio.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Leggo prima l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia. « La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione, ma ad appello che è semplicemente devolutivo. »

Domando se è appoggiato.

Chi lo appoggia, abbia la bontà di alzarsi.

(Appoggiato).

La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Io non credeva di dover aggiungere altre parole innanzi a giureconsulti così rispettabili; ma poichè l'onorevole Relatore della Commissione mi chiama a dover rassegnare qualche altra osservazione, io volentieri corrispondo colla massima brevità al suo gentile invito.

Egli cominciava dal por mente all'ultimo comma dell'articolo 30 del progetto in discussione concepito nei seguenti termini:

« L'istanza promossa dal Pubblico Ministero, produce di diritto l'interdizione temporanea del Notaro dall'esercizio delle sue funzioni fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima. »

O in altri termini, non appena che viene in mente ad un agente del Pubblico Ministero di iniziare un giudizio per misure disciplinari *ipso facto*, di diritto, *abque magistratus auxilio* (poichè questo significano le parole che « l'istanza promossa dal Pubblico Ministero produce di diritto l'interdizione ») il Notaio è sospeso,

è destituito sino alla sentenza del Tribunale, che pronuncia sull'istanza medesima.

Ora questo, evidentemente mi pare un'esorbitanza.

Un membro del Pubblico Ministero può avere la convinzione che un Notaro meriti di essere sospeso, e dal momento che egli intima il suo atto di citazione, verrebbe a privare un cittadino della facoltà di valersi di un diritto, che gli è stato conferito con Decreto Reale. Ma questo è troppo! la presunzione è per l'innocenza, sino a che non venga provata la colpa.

Ma invece qui, senza sentire l'imputato, che è il Notaro, lo si priva intanto dei legittimi mezzi di sussistenza, si viene ad offedere la sua riputazione, e lo si interdice dall'esercizio di un pubblico ufficio; cosa, ripeto, che non posso ammettere si faccia per i soli Notari, (mentre non si fa per gli altri pubblici funzionarii, i quali devono essere intesi nelle loro difese prima di essere condannati) e che non solo trovo né conveniente, né giusta, ma contraria a tutti i principii generali di qualunque legislazione.

Parmi dunque che questo ultimo comma dell'art. 30 sia in aperta dissonanza con tutte le legislazioni, e coi principii universali di giustizia, e non meritevole di approvazione per parte del Senato.

Passo ora colla medesima brevità a dir poche parole sul 2° numero dell'articolo 104, a cui accennava l'onorevole Relatore della Commissione.

Quest'articolo al n. 1, che cosa dice?

Dica che è sospeso di diritto, vale a dire appena si verifica il fatto, si deve dal Tribunale pronunziare la destituzione, senza che possa il Notaro ammettere in sua difesa pruova in contrario, poichè per presunzione di legge, egli è incorso nel caso di dover meritare la sospensione.

Ecco il senso delle parole di questo numero.

Dunque è sospeso di diritto come quel Notaro, che fosse stato condannato alle pene correzionali previste dall'articolo 108, cioè per falso, furto, frode, calunnia, o per reato contro i buoni costumi, contro il quale sia stata pronunziata la destituzione, mentre pende il giudizio di appello.

Se si ammette in principio che l'appello contro le sentenze del Tribunale (poichè anche nel caso di sospensione di diritto, è necessaria la sentenza del Tribunale, essendo l'appello devolutivo e non già sospensivo) è evidente che da questo numero dell'articolo 104 dovrebbero esser depennate le parole: *contro il quale sia stata pronunziata la destituzione*. Poichè essendo l'appello devolutivo, anche se i primi giudici avessero pronunziata la destituzione, (chiamatela destituzione o sospensione) egli, il Notaro, non può più esercitare il suo ministero, per la ragione, che le sentenze dei primi giudici sono esecutive nonostante appello. Mancherebbero quindi le ragioni di dover mantenere quelle parole nell'articolo 104.

Passo ora colla medesima brevità a dire due parole sull'articolo 122, che dice: *le sentenze che pronunziano*

la sospensione sono esecutorie nonostante appello. Dunque la Commissione ammette che l'appello nelle sentenze che portano la sospensione, è devolutivo, e non già sospensivo.

Ora, perchè fare questa distinzione tra sospensione e destituzione? Se voi avete interdetto il Notaro dall'esercizio delle sue funzioni quando è condannato nella semplice pena della sospensione nonostante appello, quando è condannato alla destituzione, a più forte ragione dovete interdirllo in pendenza del gravame dell'altro giudizio, pel motivo che deve anche esser sospeso, essendo incorso in una pena.

Sono questo le ragioni per le quali ho avuto l'onore di mandare il mio emendamento al banco della Presidenza.

Presidente. Siccome si è sospeso l'articolo 104, per rimandarlo al momento in cui si sarebbe discusso l'articolo 119, mi pare che sia ora il momento di discuterlo.

Senatore Poggi, Relatore. È stato sospeso l'articolo 104 perchè era impossibile dire fin d'allora quale modificazione vi si sarebbe potuta portare dietro l'emendamento che aveva in animo di proporre il Senatore Miraglia all'articolo 119.

Del resto l'articolo 104 rimane in gran parte nella sede dove è stato posto. Era dunque il momento opportuno di vedere se l'emendamento che propone il Senatore Miraglia. . . .

Presidente. Allora mi pare che sia appunto questo il momento di mettere in discussione l'art. 104.

Senatore Poggi, Relatore. Può darsi che sia il caso di votare solo una parte dell'art. 104, poichè se il Senato accetta l'emendamento come l'ha proposto l'onorevole Senatore Miraglia, si farebbe luogo alla soppressione dell'ultimo inciso di detto articolo. Perchè dunque la discussione sia regolare, pregherei il signor Presidente di attendere l'esito dell'emendamento proposto.

Presidente. Allora si discute l'emendamento del Senatore Miraglia all'art. 119.

Senatore Poggi, Relatore. Precisamente: domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Ho domandato la parola per dire l'opinione della Commissione su questo emendamento.

L'ultima parte dell'art. 30 rimasto in sospeso dice: « L'istanza promossa dal Pubblico Ministero produce di diritto l'interdizione temporanea del Notaro dall'esercizio delle sue funzioni fino a sentenza, per la quale sia rigettata l'istanza medesima. »

Questa disposizione pare esorbitante all'onorevole Senatore Miraglia perchè osserva: il Ministero Pubblico promuove l'istanza della decadenza del Notaro, e della cessazione dall'esercizio, ed appena è stata presentata al tribunale, le si attribuisce subito la forza di sospenderlo. È questa una disposizione contraria ad ogni

buen principio, perchè potrebbe il Ministero Pubblico ingannarsi. Ma guardiamo quali sono i casi nei quali è stato così disposto: essi sono quelli contemplati negli articoli 26, 27 e 28.

« Art. 26. Il Notaro decade dalla nomina se non assume l'esercizio delle sue funzioni e non fissa la sua residenza nel luogo e termini stabiliti dall'art. 22. »

Questo è un primo fatto; e si volle appunto che quando si verificano queste negligenze e queste inobbedienze, l'istanza del Ministero pubblico lo sospenda di diritto, il che è tanto ragionevole, che alcuna volta può non avere neppure assunto l'esercizio. L'articolo successivo contempla casi in cui l'opportunità di quel provvedimento è anche più sensibile: si fa luogo alla rimozione del Notaro, quando ha accettato un impiego incompatibile colla qualità di Notaro, quando è inhabilitato a termini dell'articolo 339 del Codice civile, vale a dire, o perchè è interdetto come pazzo, o perchè vien interdetto come prodigo, o perchè è in uno stato prossimo a quello del demente; e finalmente perchè la cauzione è stata in parte consumata, e deve reintegrarsi. In tutti questi casi di fatti così sensibili e d'innitativa evidenza, intende bene l'onorevole Miraglia, intende bene il Senato che se l'istanza del Pubblico Ministero, (il quale è ben difficile che sia tratto in errore su cose di mero fatto e che devono risultare da documenti) non producesse l'effetto immediato della sospensione, ne seguirebbero gravi scandali, e gravi danni; scandalo, quando la violazione della legge da parte del Notaro apparendo agli occhi di tutti egli potesse nell'intervallo continuare nell'esercizio; danni, quando nonostante lo stato della sua mente egli potesse ricevere le stipulazioni delle parti.

Per queste ragioni, la Commissione non crederebbe di dover fare innovazione alcuna in quest'articolo, od almeno non la farebbe nel modo così assoluto che vuole l'onorevole Miraglia.

Passerò all'articolo 104, che riguarda la sospensione dopo la condanna.

L'articolo 104 dice:

« È sospeso di diritto il Notaro contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura. »

Le nostre leggi restringono a ben pochi i casi, nei quali si trasmette il mandato di cattura contro un prevenuto o imputato di qualche reato. Ci vogliono imputazioni di crimine, come si suol chiamare oggi, di un delitto, cioè passibile di pena criminale, e se vi è il mandato di cattura, mi pare che sia tal cosa di grave, da riconoscere la convenienza di sospendere il Notaro.

Dirò poi che questa sospensione v'è anche di fatto; poichè quando un Notaro sia in carcere non è più possibile che possa esercitare le sue funzioni; ma si è voluto sancire anche in vista della gravissima imputazione. C'è la condanna per alcuni dei reati contemplati nell'articolo 108, in seguito della quale vi è la destituzione di diritto, e vi è poi la condanna alla de-

stituzione in via disciplinare pronunciata dal Tribunale civile nei casi contemplati dall'articolo 107.

Ebbene; quando il Notaro è stato destituito per uno di questi casi, siccome si tratterebbe di un reato, che intaccherebbe la fede del Notaro. . . .

Senatore Musio Domando la parola.

Senatore Poggi, Relatore... che gli toglierebbe per il momento l'opinione di onestà e d'integrità che aveva per lo innanzi, oppure di una contravvenzione ai più importanti doveri del suo ufficio, non pare che vi sia nessun guaio che nella pendenza dell'appello sia sospeso, perchè la cosa è troppo delicata, e la fama del Notaro è bene che non sia macchiata in nessun tratto del tempo, in cui è in esercizio. Se viene la seconda sentenza che revocherà la prima, la reintegrazione sarà pienissima: gli renderà pienamente giustizia. Se invece accade, come più spesso si verificherà, che la sentenza sia confermata, avremo evitato l'inconveniente che il Notaro, dopo la sentenza di destituzione, abbia continuato nell'esercizio delle sue funzioni, quando già era stato dichiarato falsario, ladro, fraudolento.

Quindi la Commissione terrebbe fermi gli articoli, quali sono, e non accetterebbe per conseguenza l'emendamento proposto alla prima parte dell'articolo 119. Aggiungo poi che il rimprovero, o almeno l'osservazione in forma di rimprovero, che ci ha diretto l'onorevole Senatore Miraglia circa all'ultima parte dell'articolo 122, non è giustificato. Pare a noi che questo articolo confermi e stia in armonia con tutte le disposizioni del progetto della Commissione, che se non erro sono conformi anche al progetto Ministeriale, appunto perchè abbiamo voluto che pendente la verifica, o pendenti giudizi gravissimi, il Notaro s'è sospeso; abbiamo anco voluto, che quando vi è una sentenza la quale pronunzia la sospensione, questa sia immediatamente eseguita, nonostante appello, perchè ivi è detto appunto che: « le sentenze che pronunciano la sospensione sono esecutorie nonostante l'appello. »

La prima sentenza opera immediatamente l'effetto di sospendere il Notaro, finchè non riesca a purgarsi in un secondo giudizio della colpa che gli è stata rimproverata.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Domando perdono all'onorevole signor Relatore, ma non posso convenire con lui sulla intelligenza dell'ultimo comma dell'articolo, il quale non si riferisce solamente al caso della destituzione, ma anche a quello della cessazione dall'ufficio.

Ed infatti esaminiamo uno ad uno gli articoli 26, 27, 28 e 29. Nell'articolo 26 si dice che: « il Notaro può decadere dalla sua nomina o cessare dall'ufficio », e in quali casi cessa? Per sospensione e per destituzione.

Quindi soggiunse l'articolo, che la decadenza, nei casi accennati dall'onorevole Relatore, si stabilisce per

decreto reale, e ciò è fuori di questione perchè non ci entra il parere giudiziario.

Ma il secondo capoverso parla della *cessazione dall'esercizio*; e che s'intende per cessazione? S'intende quello di cui parla l'articolo 26 cioè nei casi ivi espressi.

Dunque si dice la cessazione dall'esercizio per le altre cause sopraccennate, vale a dire per quelle dell'art. 26, è dichiarata sull'istanza del Pubblico Ministero colle norme dovute.

Viene l'art. 30 che dice: « l'istanza promossa dal Pubblico Ministero produce di diritto l'interdizione ». E quale? È quella per cessazione dall'ufficio che è materia contenziosa.

Quindi la questione sempre ricade sul principio che ho accennato. L'istanza del Pubblico Ministero per cessazione dall'ufficio, ossia per essere sospeso o destituito, deve produrre il suo effetto fino alla sentenza del Tribunale, cioè deve cessare il Notaro dall'ufficio, sulla semplice citazione, oppure si deve attendere il giudizio del Tribunale, e intanto rimane egli nel suo ufficio?

Per quello poi che riguarda l'art. 101, sono d'accordo coll'onorevole Relatore.

Io non dico che il Notaro che è stato destituito in pendenza del gravame, debba continuare nell'esercizio delle sue funzioni: io dicevo che questa disposizione era inutile e assorbita dall'altro principio che le sentenze speciali in materia di cessazione da un ufficio, sono eseguibili nonostante la pena.

Cosicchè se il Senato ammette il mio emendamento, dovrebbe convenire l'onorevole Senatore Poggi, che sono inutili le parole di questo articolo. Se poi non lo ammette, la questione diverrebbe di forma, e sarebbe bene che quando è in pendenza l'appello, non si potesse sospendere il Notaro dal suo ufficio. Chiamatela sospensione o destituzione, quanto agli effetti giuridici si trova nello stesso caso. Non dico altre parole in risposta a quanto disse l'onorevole Senatore Poggi.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Ho domandato la parola per dire poche cose sull'ultimo capoverso dell'art. 30. Esso è così concepito « l'istanza promossa dal Pubblico Ministero produce di diritto l'interdizione. »

Confesso che leggendo questo capoverso mi si para dinanzi un pieno sconvolgimento delle idee più elementari, dei primi principii della scienza del diritto.

Questi principii m'insegnano che la prima istanza del Pubblico Ministero non può essere che il principio del giudizio, e le prime parole del capoverso testè lette, mi dicono, che quella prima istanza dev'essere il termine, o ne deve avere gli effetti.

La prima istanza del Pubblico Ministero non può che denunziare un fatto, un'infrazione di cui si vuol accagionare un Notaro. Ora, questo fatto non può es-

sere vero e certo, solo perchè viene asserto dal Pubblico Ministero, ma ha bisogno di essere oggetto di una istruzione, ha bisogno di essere provato nei modi stabiliti dalla legge, ha bisogno di fare l'oggetto di un'accusa, deve dar luogo ad una difesa e quindi ad una sentenza.

Sono questi principii, assolutamente indeclinabili, sono essi base fondamentale di ogni legge e di ogni Codice; l'istanza o l'accusa promossa dal Pubblico Ministero, non è *probatio probata, ma probanda*; ed è noto a tutti l'assioma che *in judicio non creditur neque Papæ*.

Sarà l'accusatore e per l'altezza dell'ufficio e per la rara ed insigne sua probità, uomo maggiore di ogni eccezione, ma in giudizio è necessario che egli diventi uguale all'accusato; e se a costui non si può credere sulla parola, nè al di là di quello che prova, altrettanto dev'essere dell'accusatore.

L'onorevole Relatore della Commissione diceva, che i casi ai quali si riferisce questo capoverso sono tali, che esso non può far torto al Notaro, giacchè si troverebbe impedito l'esercizio del notariato da una necessità di fatto, com'è l'arresto.

Ma si tratti pure di un crimine di primo ordine; sia pure il Notaro tradotto in atto, in attempato criminale, egli sa bene quale differenza passa fra una necessità di fatto ed una necessità di diritto. Io mi limiterò a notare che la prima lascia perfettamente intatti i principii della scienza del diritto da me invocati, e che l'altra introdotta dal capoverso in questione li sconvolge dalle fondamenta.

Quando rivedo le parole testè lette mi pare di essere ritornato a quei tempi, nei quali il Fisco, che voleva rivendicare una cosa, aveva dritto d'impossessarsene all'atto istesso della domanda; *Fiscus non litigat manibus vacuis*. Qui non versiamo in materia civile, ma il principio è lo stesso, giacchè tanta è l'ingiustizia e il controsenso nell'impossessarsi della cosa che si domanda quanta è nell'ingigere la pena tosto che è domandata, in ambi i casi la domanda è equiparata alla sentenza: in ambi i casi il giudizio è capovolto e diventa principio quello che solamente dev'esserne fine.

Io quindi chiedo, che sieno rispettate le prime regole d'ordine di ragione e di diritto. Il Notaro sia punito non per la prima istanza, ma per la sentenza, giacchè l'ordine inverso è prematurità, è ingiustizia.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento Miraglia. **Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io pregherei la Commissione di notare se non fosse il caso di migliorare il secondo alinea dell'articolo 30, perchè credo veramente che quando si tratta di sospensione sia eccessiva la disposizione in esso contenuta. Credo anche però, che se si desse un altro ordine agli articoli, forse si raggiungerebbe lo stesso scopo.

L'articolo 29 dovrebbe venir dopo il 30, e così l'ali-

nea in questione si riferirebbe solo ai casi di decadenza di dispensa e di rimozione, non a quello della semplice sospensione.

Debbo anche dichiarare che nel progetto ministeriale si era provveduto ad escludere la sospensione dalla disposizione dell'art. 30. Di fatto l'articolo 24 del progetto Ministeriale diceva così;

« Il Notaro cessa dalle sue funzioni :

« 1. per destituzione.

« 2. per rinuncia o per decadenza.

« 3. se accetta un impiego, esercita una professione, od assume una qualità incompatibile coll'esercizio del Notariato.

« 4. Se viene interdetto dall'amministrazione dei propri beni.

« 5. Se per infermità o per debolezza di mente sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio. Può farsi cessare dalle sue funzioni il Notaro che sia nello stato di non solvenza ».

Poi veniva immediatamente l'articolo 25 corrispondente all'articolo 30 della Commissione, dove vi è quella dichiarazione, a cui accenna l'onorevole Senatore Miraglia, cioè: « che in ogni caso l'istanza promossa dal Pubblico Ministero produce di diritto l'interdizione del Notaro dall'esercizio delle sue funzioni.

Così vede chiaro il Senato, che riguardo alla pena della sospensione, rimaneva estranea, giusta il progetto del Ministero, la disposizione, colla quale si attribuisce all'istanza del Pubblico Ministero l'efficacia di produrre isofatto l'interdizione.

Quindi, o si vuole ritornare al concetto del progetto ministeriale, o senza molto cambiare il progetto della Commissione, io proporrei, che si facesse uno spostamento di articoli, che cioè l'articolo 29 divenisse 30, e l'articolo 30 fosse 29.

Io non so se abbia avuto la fortuna innanzi tutto, di spiegare alla Commissione ed al Senato il mio concetto, e poi in secondo luogo di avere ispirato nell'animo loro quel convincimento che io ho nel fare questa proposta.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Dopo aver sentito le dichiarazioni del signor Ministro, la Commissione veramente crederebbe che qualche cosa vi fosse da fare a questo riguardo, ma non accetterebbe il cambio degli articoli perchè altrimenti sorgerebbe una difficoltà rispetto alla destituzione. Il dubbio nasce dall'aver detto nell'articolo 26 nell'ultima parte. « Cessa dall'esercizio Notarile per dispensa, interdizione temporanea, rimozione, sospensione, e destituzione. »

Ora, questo non vi era nel primo progetto della Commissione, ma fu aggiunto dopo. La difficoltà nasce dal ritenere che l'ultimo comma dell'articolo 30 farebbe in sostanza dubitare che il Notaro potesse esser sospeso anche per il caso in cui il pubblico ministero

avesse presentato l'istanza per la semplice sospensione, il che allora sarebbe un controsenso.

Per chiarire questo dubbio parrebbe bastasse il dire:

« *L'istanza promossa dal Pubblico Ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio Notarile, produce di diritto l'interdizione temporanea del Notaro fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.* » Questa difficoltà così sparirebbe, senza aver bisogno di invertire il numero dell'articolo.

Presidente. Per mettere un poco d'ordine nella discussione, converrà anzitutto votare l'emendamento del Senatore Miraglia; in seguito, visto il risultato della votazione, si porrà la Commissione d'accordo col Ministero per vedere di combinare questo trasporto di numeri e di articoli.

Dunque metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia che concerne il 1. comma dell'art. 119, ed è così concepito: *La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione, ma ad appello che è semplicemente devolutivo.*

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e controprova è rigettato).

Ora chieggo alla Commissione se per mettere d'accordo l'ultimo comma dell'art. 30, e l'articolo 104 col l'art. 119, intenda di fare nuovi studii, oppure crede che si proceda alla votazione su questo articolo 119, salvo poi...

Senatore Poggi, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore.* Mi parrebbe che non essendo stata chiesta da altri la parola sull'articolo 119, si dovrebbe porlo ai voti, e poi dopo si passerebbe a votare l'ultima parte dell'articolo 30 rimasto in sospenso, nel modo concertato tra l'onorevole signor Ministro e la Commissione, e quindi si passerebbe a votare l'articolo 104.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 119 quale sta nel testo.

• Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora prego la Commissione, a mandarmi la modificazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.

Intanto do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 30, il quale è così concepito:

« *L'istanza promossa dal Pubblico Ministero produce di diritto l'interdizione temporanea del Notaro dall'esercizio delle sue funzioni fino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.* »

A questo comma si sostituirebbe quest'altro « *L'istanza promossa dal Pubblico Ministero per la cessazione definitiva dall'esercizio notarile produce di diritto l'interdizione temporanea del Notaro sino a sentenza per la quale sia rigettata l'istanza medesima.* »

Su questa dizione essendo d'accordo il Ministero e la Commissione, la metto ai voti.

Chi l'approva, si compiaccia di sorgere.

(Approvato).

Si passa all'articolo 104, che rileggo.

(*Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Ora verrebbe l'articolo 120.

Senatore Miraglia. Domando la parola per proporre un articolo aggiuntivo che dovrebbe stare tra l'articolo 119 e 120.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Dopo dell'articolo 119 non si è preveduto il caso del ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, che condanna il Notaro alla sospensione od alla destituzione.

Le Corti d'Appello non sono certamente infallibili; esse possono violare la legge; e come dunque non determinare in questa legge in qual caso si abbia il diritto a poter impugnare la sentenza con ricorso in Cassazione?

Le sentenze relative ai Magistrati, i quali siano stati condannati alla sospensione od alla destituzione, sono impugnabili per via di ricorso con forme sempre abbreviate, ed io non credo che questo diritto possa ora negarsi ai Notari. Ond'è, che a mio modo di vedere, quando si tratta di violazione di forme sostanziali del procedimento, le regole della competenza, e se è fatta una falsa applicazione della legge, o violazione della stessa, il Notaro deve avere anche colle forme abbreviate il diritto di impugnare la sentenza per via di ricorso in Cassazione, con dispensa dal deposito richiesto dal Codice di procedura civile, perchè si ricorre in Cassazione con deposito, quando vengono in conflitto interessi privati; qualora poi è il pubblico funzionario che in tale qualità ricorre, non deve privarsi di un beneficio così salutare per mancanza di deposito.

Per i quali motivi io rassegno il seguente articolo di aggiunta:

« *Si può ricorrere alla Corte di Cassazione per revisione della sentenza della Corte d'Appello, per incompetenza, per violazione delle forme, e per violazione o falsa applicazione della legge.* »

« *La domanda in questo caso dev'essere fatta nei modi e nei termini prescritti dall'articolo precedente e si osserveranno, quanto al procedimento, le regole ivi richieste.* »

« *Il ricorso del Notaro non dev'essere preceduto da deposito.* »

Senatore Poggi, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Favorisca il Senatore Miraglia di mandare al banco della Presidenza il suo articolo aggiuntivo. Domanderò innanzi tutto al Senato se intenda di appoggiarlo.

Ne darò prima lettura.

(*Vedi sopra*).

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato).

La parola spetta al signor Relatore della Commissione.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione non aveva messa alcuna cosa nel progetto di legge, relativa al ricorso in Cassazione, perchè credeva che non essendovi divieto alcuno nella legge, si dovessero seguire le regole generali del diritto, le quali ammettono che contro le violazioni della legge per parte di un Tribunale qualunque, sia sempre aperto il ricorso in Cassazione, a meno che non vi sia un'inibizione esplicita; nondimeno, giacchè l'onorevole Senatore Miraglia lo ha proposto, non intende di fare difficoltà e l'accetta, ma farebbe una modificazione, e lo formulerebbe in questi termini: *Si può ricorrere alla Corte di Cassazione contro le sentenze delle Corti d'Appello nei modi e termini stabiliti dalle leggi; vale a dire di stare alle disposizioni generali delle leggi in questa materia. Questa formola fu anche usata nella legge sugli Avvocati e Procuratori; ma non può accettarsi la dispensa dei Notari, dal deposito, perchè non è aperta a nessun cittadino la porta della Corte di Cassazione, sia che denunci un provvedimento emanato per giurisdizione volontaria, sia che denunci una sentenza contraddittoria, ovvero una sentenza penale; ogni cittadino quando picchia alla porta della Corte di Cassazione, deve fare il deposito prescritto dalla legge, non vi è eccezione per alcuno.*

Senatore Miraglia. In tutti i giudizi disciplinari sono adottate le forme abbreviate in quanto ai termini per un gravame straordinario.

Diverso è il caso quando vengono in conflitto interessi privati, allora la legge ha dovuto largheggiare nei termini e tutti sono sottoposti al diritto comune; ma in tutte le leggi che riguardano i giudizi disciplinari contro i funzionari, si sono adottati termini abbreviati.

Quale differenza vi è tra un magistrato ed un Notaro immemore dei propri doveri? Se il primo può ricorrere in Cassazione senza deposito contro una sentenza che ha pronunziato la destituzione, perchè non mettere il secondo nella medesima condizione? Quindi persisto nel mio emendamento.

Presidente. La dizione proposta dalla Commissione è accettata dal signor Ministro?

Ministro Guardasigilli. Accetto l'emendamento del Senatore Miraglia, ma nei termini esposti dalla Commissione.

Presidente. Dunque la dizione della Commissione diventa testo, perchè concordata col Ministro e la proposta del Senatore Miraglia diventa un emendamento.

Chi approva l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, come è stato letto, ossia l'articolo aggiuntivo, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato).

« Art. 120. Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti accennati nell'articolo 115, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di Consiglio. »

(Approvato).

« Art. 121. Le contravvenzioni contemplate nell'articolo 109 sono di competenza del Tribunale civile e vengono giudicate a norma delle precedenti disposizioni. »

(Approvato).

A domani il seguito della discussione.

Prego i Signori Senatori a convenire alle 2 ore precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).